



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. ("PANARIA") DEL 27 e 28 APRILE 2007, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 437/98 E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

* * *

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
27-28 aprile 2007
ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche delle disposizioni statutarie. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti, il vigente Statuto Sociale è stato approvato dalla assemblea dei soci in data 24 settembre 2004.

Successivamente a tale data, è stato emanato il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303 (il "**Decreto**"), recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* ("**Testo Unico**") con la Legge del 28 dicembre 2005 n. 262.

Di seguito sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 21, 23, 27, 30, 31 dello Statuto Sociale e l'introduzione del nuovo articolo 32-bis, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dal Decreto:

Articolo 21

3° capoverso

Il primo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati possa essere pari al quarantesimo del capitale sociale o "*alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate*". Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo sulla capitalizzazione delle società quotate. Considerando che, allo stato attuale, lo Statuto di Panaria prevede una quota minima pari al 5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della Consob. Per completezza si osserva che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la determinazione di tale soglia.

4° capoverso

Il terzo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che *“almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*. A tal fine si propone di modificare l'attuale disposizione prevedendo che ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata.

5° capoverso

Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, prevede che le liste dei candidati debbano essere pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione portando lo stesso da *“dieci”* a *“[quindici]”* giorni.

6° capoverso

L'art. 147-ter, quarto comma, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, prevede che *“almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3”*. Pertanto, si propone di modificare il testo attuale prevedendo che ogni lista debba includere un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, uno dei quali da collocare al primo posto della lista. I candidati dovranno essere indicati distintamente al fine di consentire l'individuazione prescritta dall'art. 147-ter, primo comma, secondo periodo, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, il quale stabilisce tra l'altro che le liste dei candidati debbano indicare *“quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto”*. Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007.

7° capoverso

Si propone di modificare la previsione per allinearla alla correzione prevista al 6° capoverso.

Articolo 23

2° capoverso

Si propone di modificare la disposizione inerente i requisiti di indipendenza dei consiglieri per allineamento con l'Articolo 21, 6° capoverso.

Articolo 27

1° capoverso

Si propone di modificare la parte della clausola dello Statuto attualmente in vigore concernente i poteri del collegio sindacale al fine di adeguarla al dettato del nuovo art. 151, comma 2 del TUF, ai

sensi del quale, in materia di poteri del collegio sindacale in tema di convocazione degli organi sociali nonché di richiesta di collaborazione da parte di dipendenti della società è previsto che tali poteri possano essere esercitati anche individualmente da ciascun sindaco ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci.

Articolo 30

1° capoverso

Si propone una modifica formale per un migliore allineamento con la normativa vigente.

4° capoverso

L'art. 148, comma 2, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la *“Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*. Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo sulla capitalizzazione delle società quotate e che in caso di mancata presentazione di lista nei 15 giorni precedenti l'assemblea, potranno presentarsi altre liste entro 5 giorni dall'assemblea applicando una soglia percentuale dimezzata. Considerando che, allo stato attuale, lo Statuto di Panaria prevede una quota minima pari al 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della Consob. Per completezza si osserva che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la determinazione di tale soglia.

6° capoverso

L'art. 2, della Legge sul Risparmio, il quale ha introdotto una nuova regolazione dei limiti al cumulo degli incarichi, inserendo nel Testo Unico un nuovo art. 148-bis, che affida alla Consob il compito di emanare un nuovo regolamento al riguardo. Nella odierna situazione essendo in attesa del nuovo regolamento, appare preferibile modificare la norma statutaria inserendo una espressione volutamente generica (*“non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti”*), tale da rimanere compatibile con la futura emanazione delle nuove disposizioni.

Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, prevede che le liste dei candidati debbano essere pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e che in assenza di liste il termine venga prorogato ai 5 giorni precedenti l'assemblea. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione portando lo stesso da *“dieci”* a *“quindici”* giorni e di garantire allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste potranno essere presentate entro i termini previsti dalle disposizioni normative applicabili.

Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007.

8° capoverso

L'art. 148, comma 2-bis, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la "Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza." Si propone pertanto di prevedere che l'assemblea elegga il Presidente tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Articolo 31

L'art. 159 del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico di revisione contabile per la durata di 9 esercizi e sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo e ne approvi il compenso. Si propone pertanto di prevedere che la società di revisione sia nominata ai sensi di legge.

Articolo 32-bis

3° capoverso

L'art. 154-bis, primo comma, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che lo statuto debba indicare, oltre alle modalità di nomina, anche i requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti societari. Si propone di prevedere che il dirigente preposto debba essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

* * * * *

Per illustrare le modifiche di cui trattasi abbiamo predisposto, qui di seguito, l'esposizione a confronto del testo dello Statuto vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando le variazioni apportate.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 21 3° capoverso Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p>	<p>Articolo 21 3° capoverso Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno <u>la quota di partecipazione nel 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione.</u></p>
<p>Articolo 21 4° capoverso Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non</p>	<p>Articolo 21 4° capoverso Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non</p>

<p>possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><u>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</u></p>
<p>Articolo 21 5° capoverso Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Articolo 21 5° capoverso Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno <u>15 quindici dieci</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione , <u>salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente</u> e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Articolo 2, 6° e 7° capoverso</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono</p>	<p>Articolo 21, 6° e 7° capoverso</p> <p><u>Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.</u> Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. <u>Insieme a tale dichiarazioni è depositata presso la sede sociale</u></p>

<p>elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera h), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p>	<p><u>per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</u></p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera h), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p>
<p>Articolo 23 Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo 23, qualora venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, ai sensi del precedente articolo 21, a tale amministratore subentrerà il secondo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nella medesima lista dell'amministratore cessato, purché tale secondo candidato soddisfi anch'esso</p>	<p>Articolo 23 Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo 23, qualora venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, ai sensi del precedente articolo 21, a tale amministratore subentrerà il secondo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nella medesima lista dell'amministratore cessato, purché tale secondo candidato soddisfi anch'esso</p>

<p>i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera h), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci, da convocarsi d'urgenza a cura del Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera h), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni <u>prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili.</u> Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci, da convocarsi d'urgenza a cura del Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 27 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o da persona a ciò da lui delegata per ciascuna singola riunione), di sua iniziativa ovvero su richiesta di un altro amministratore o di due sindaci effettivi, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p>	<p>Articolo 27 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o da persona a ciò da lui delegata per ciascuna singola riunione), di sua iniziativa ovvero su richiesta di un altro amministratore o di due <u>un sindaco</u> effettivi, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p>
<p>Articolo 30 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è nominato e funzione a norma di legge. I sindaci durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>* * *</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno con diritto di</p>	<p>Articolo 30 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è nominato e funzione a norma di legge. I sindaci durano in carica tre anni <u>esercizi</u>, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>* * *</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con</p>

<p>voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare per più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in più di altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società controllante e le società dalla stessa controllata), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; 3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per 	<p>diritto di voto rappresentanti almeno <u>la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</u></p> <p>Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare per più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che <u>non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che ricoprono incarichi di sindaco in più di altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società controllante e le società dalla stessa controllata)</u>, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno <u>15 (quindici) dieei</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, <u>fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari applicabili.</u></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria</p>
---	--

<p>gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;</p> <p>4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi.</p> <p>In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.].</p>	<p>responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. <u>Insieme a tali dichiarazioni è depositata presso la sede sociale una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.</u> La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;</p> <p>3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;</p> <p>4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.</p> <p><u>Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.</u> La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha <u>ottenuto il maggior numero di voti.</u></p>
--	--

	<p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi.</p> <p>In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.</p>
<p>Articolo 31 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il soggetto incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale. L'assemblea ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.</p>	<p>Articolo 31 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili <u>nominata ai sensi di legge.</u> L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il soggetto incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale. L'assemblea ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.</p>
-	<p><u>Articolo 32 - bis</u> <u>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo</u></p>

	<p><u>parere del Collegio Sindacale un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.</u></p>
--	---

Diritto di recesso

Le modifiche allo statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti Panaria.